*AISSA, attraverso la partecipazione e la realizzazione di diversi progetti, ha accumulato un’importante esperienza nella costituzione di Aree di Accoppiamento (ADA) dove i fuchi provengano da una precisa e certificata genetica.*

*La realizzazione di un’ADA non è un’operazione facile sia per la necessità di coinvolgere diversi attori ciascuno con una sua precisa competenza e responsabilità, sia per la necessità coinvolgere le Amministrazioni locali che attraverso apposite Ordinanze Comunali limitino con precisi vincoli di accesso il territorio destinato ad ADA escludendo altre attività apistiche stanziali o nomadi.*

*Di seguito viene riportato un modello di Regolamento di gestione di un’ADA che può fungere da traccia per realizzare nuove Aree di Accoppiamento nel nostro territorio nazionale.*

*È opportuno sottolineare che un’ADA può essere popolata da fuchi selezionati per razza oppure selezionati per performance.*

**Costituzione, utilizzo e gestione di un’Area di Accoppiamento (ADA) in apicoltura**

**Modello di Regolamento**

**RUOLI E RESPONSABILITA’**

Per una corretta determinazione degli incarichi e delle competenze utili al regolare funzionamento dell’ADA si individuano le seguenti figure:

1. **Titolare del servizio:** è il soggetto responsabile del servizio e garante del corretto svolgimento dello stesso nei confronti della Pubblica Amministrazione, del Servizio Veterinario locale e di tutti i soggetti partner.
2. **Breeder**: è responsabile della qualità genetica dei fuchi presenti in ADA, è incaricato di fornire ogni anno un numero adeguato di regine DPQ (Drone Producing Queens) appartenenti al tipo genetico prescelto e di relazionare al Titolare del servizio e agli aderenti sul lavoro selettivo svolto per la produzione delle DPQ.
3. **Responsabile delle DPQ**: è responsabile del tempestivo posizionamento in loco degli alveari contenenti le DPQ ricevute dal Breeder e del corretto allevamento dei fuchi utili alle fecondazioni per tutto il periodo previsto.
4. **Gestore dell’ADA**: è responsabile del coordinamento di tutte le operazioni e della gestione delle adesioni al servizio. Stabilisce il calendario dei trasporti, di cui si occupa personalmente, vigila sul corretto rispetto del presente regolamento e relaziona al Titolare del servizio, agli aderenti e alle istituzioni competenti sul lavoro svolto in ADA nell’arco della stagione precedente.
5. **Aderenti**: sono gli apicoltori fruitori finali del servizio di fecondazione in ADA. Sono responsabili dell’osservanza delle direttive impartire dal Gestore e si impegnano ad usufruire del servizio nel pieno rispetto del presente Regolamento.

**NORME OPERATIVE GENERALI**

L’operatività di ogni soggetto coinvolto, orientata alla massima collaborazione reciproca e volta a garantire la piena efficienza del servizio, è sottoposta alle seguenti regole generali.

***Breeder***

1. Il Breeder fornisce entro il 31 agosto di ogni anno al Responsabile delle DPQ le regine, opportunamente marcate, che dovranno produrre i fuchi nella successiva stagione di fecondazioni.
2. Il Breeder stabilisce e comunica entro il 31 gennaio di ogni anno il/i pedigree o comunque le caratteristiche delle DPQ che saranno presenti in ADA nella primavera successiva, dando contezza del lavoro selettivo svolto.
3. Il Breeder si impegna ad implementare tutte le operazioni utili al raggiungimento dei più elevati standard di qualità del materiale genetico messo a disposizione e si adopera per un adeguato autocontrollo in merito al livello di parentela tra le DPQ[[1]](#footnote-1), alla suscettibilità genetica ai patogeni e alla qualità fisiologica delle regine allevate.
4. L’inosservanza delle precedenti disposizioni viene valutata dal Titolare del servizio, il quale si riserva di controllare l’operato e di sospendere il Breeder in caso di gravi e reiterate inadempienze, sostituendolo con altro soggetto opportunamente individuato.

***Responsabile delle DPQ***

1. Il Responsabile delle DPQ deve provvedere ad inserire tempestivamente le regine DPQ ricevute in alveari esenti da patologie pregresse e a garantirne un invernamento ottimale sotto l’aspetto sanitario e alimentare, in modo da avere a disposizione un numero adeguato di alveari performanti per la produzione dei fuchi nella stagione successiva. Tale numero deve essere concordato ogni anno con il Gestore ma non deve comunque mai essere inferiore alle 12 unità.
2. Il Responsabile delle DPQ deve provvedere all’inserimento di favi maschili di recente costruzione almeno 40 giorni prima del primo trasporto previsto di nuclei di fecondazione in ADA.
3. Il Responsabile delle DPQ si occupa del posizionamento degli alveari contenenti le DPQ almeno 7 giorni prima del primo trasporto di nuclei di fecondazione e garantisce con opportuni accorgimenti tecnici l’assenza di fuchi estranei all’interno degli alveari stessi al momento del trasporto, nonché ad evitare in questa fase ogni danneggiamento dovuto a mancanza di ventilazione o a danni meccanici.
4. La durata della permanenza degli alveari contenenti le DPQ deve essere concordata dal Responsabile delle stesse con il Gestore e le eventuali controversie vengono risolte dal Titolare del servizio.
5. Durante tutta la permanenza degli alveari in ADA il Responsabile delle DPQ deve svolgere tutte le operazioni tecniche necessarie ad un corretto e continuo allevamento dei fuchi, intervenendo con nutrizioni artificiali od orfanizzazioni controllate laddove necessario, e si incarica di evitare eventuali fenomeni di sciamatura o sostituzione naturale delle regine prescelte.
6. Il Responsabile delle DPQ si occupa di tutte le operazioni necessarie al mantenimento e alla cura del sito in cui vengono disposti gli alveari contenenti le DPQ, inclusi gli sfalci dell’erba, e a coordinare ogni altra operazione volta al mantenimento dell’accessibilità e al corretto posizionamento degli alveari.
7. L’inosservanza delle precedenti disposizioni viene valutata dal Titolare del servizio, il quale si riserva di controllare l’operato e di sospendere il Responsabile delle DPQ in caso di gravi e reiterate inadempienze, sostituendolo con altro soggetto opportunamente individuato.

***Gestore dell’ADA***

1. Il Gestore dell’ADA stabilisce e comunica pubblicamente entro il 28 febbraio di ogni anno il calendario dei trasporti dei nuclei di fecondazione ed apre contestualmente le adesioni, comunicando successivamente le date di consegna e ritiro dei nuclei assegnate a ciascuno degli aderenti, nonché il luogo ed ogni altra indicazione necessaria al trasporto.
2. Il Gestore dell’ADA regola l’adesione e l’avvicendamento dei nuclei di fecondazione in modo da rispettare un congruo rapporto numerico con gli alveari produttori di fuchi. Tale rapporto non deve comunque mai essere superiore a 20 nuclei per ogni alveare che produce fuchi.
3. Il Gestore dell’ADA si occupa di trasportare i nuclei di fecondazione in ADA e di provvedere alla loro riconsegna agli aderenti trascorsi i 14 giorni necessari alla fecondazione. Il Gestore provvede a controllare che i nuclei siano rigorosamente privi di fuchi, dotati di alimento sufficiente per un’adeguata nutrizione nelle settimane di permanenza sul posto e provvisti di griglia escludi-fuchi interna o esterna (si consiglia vivamente il nucleo di fecondazione Apidea perché facilmente controllabile).
4. Il Gestore dell’ADA provvede a redigere un Registro degli Aderenti indicando il codice di allevamento, il nome ed i recapiti di ogni apicoltore aderente, nonché la data e il numero di nuclei di fecondazione consegnati. Tale Registro viene utilizzato alla fine di ogni stagione per redigere una relazione tecnica sull’andamento delle adesioni, delle fecondazioni e di ogni altra informazione rilevante per rendere pubblicamente noto il lavoro svolto nell’ambito del servizio ADA.
5. Il Gestore si occupa di tutte le operazioni necessarie al mantenimento e alla cura del sito in cui vengono disposti i nuclei, inclusi gli sfalci dell’erba, e a coordinare ogni altra operazione volta al mantenimento dell’accessibilità e al corretto posizionamento degli alveari.
6. Il Gestore è incaricato di utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire che i nuclei di fecondazione non subiscano danni nelle fasi di trasporto, carico e scarico, ma non è in alcun modo responsabile per furti o danneggiamenti dei nuclei di fecondazione causati da atti vandalici, eventi meteorologici o altre cause non legate all’incuria e all’imperizia dello stesso.
7. Il Gestore non è in alcun modo responsabile del buon esito delle fecondazioni e non è consentita la permanenza dei nuclei per un periodo superiore ai 14 giorni, fatto salvo per eventi meteorologici di natura straordinaria che comportino una motivata ridefinizione dell’intero calendario delle fecondazioni. Tali variazioni saranno stabilite dal Gestore previa consultazione del Titolare del Servizio.
8. L’inosservanza delle precedenti disposizioni viene valutata dal Titolare del servizio, il quale si riserva di controllare l’operato e di sospendere il Gestore dell’ADA in caso di gravi e reiterate inadempienze, sostituendolo con altro soggetto opportunamente individuato.

***Aderenti***

1. L’Aderente si impegna a rispettare rigorosamente le date e le disposizioni impartite per la consegna ed il ritiro dei nuclei di fecondazione, nonché a comunicare tempestivamente al Gestore ogni imprevisto che possa causare variazioni nel programma stabilito.
2. L’ apicoltore Aderente è tenuto a popolare i nuclei di fecondazione prendendo tutte le precauzioni necessarie a garantire l’assoluta assenza di fuchi, nonché a fornire un adeguato nutrimento e ad evitare ogni insorgenza di patologie a carico delle api e della covata all’interno dei propri nuclei.
3. L’Aderente deve popolare i propri nuclei con api nude provenienti da famiglie dove è garantito un adeguato controllo del parassita *Varroa Destructor*.
4. Per ragioni di logistica, di facilità di controllo e di sicurezza nel trasporto si consiglia vivamente l’utilizzo di nuclei Apidea. L’utilizzo di altri nuclei quali Kieler o similari, Miniplus a corpo singolo e similari, deve essere preventivamente concordato con il Gestore dell’ADA.
5. È cura dell’Aderente contrassegnare in modo indelebile i nuclei consegnati con il proprio codice di allevamento, munirli di griglia escludi-fuchi interna od esterna ed accompagnare il trasporto da regolare certificato sanitario rilasciato dal Servizio Veterinario dell’ATS competente.
6. Gli apicoltori Aderenti che provengono da zone soggette a quarantena per peste americana o altra patologia delle api sono temporaneamente interdetti dal servizio di fecondazione in ADA.
7. L’inosservanza del presente Regolamento da parte di soggetti Aderenti comporta la loro sospensione immediata dal servizio per tutta la stagione in corso. Tale sospensione viene stabilita dal Gestore previa consultazione del Titolare del servizio e può essere resa permanente in caso di gravi e reiterate inadempienze, opportunamente circostanziate.
8. L’adesione al servizio di fecondazione in ADA si può configurare come gratuita e in questo caso non è previsto alcun versamento di quota da parte degli Aderenti. Oppure può essere prevista una tariffa di fecondazione per ogni nucleo di fecondazione conferito dagli Aderenti il cui ammontare viene definito dal Titolare del servizio.
1. Le DPQ attive in ADA sono di norma figlie di un certo numero di madri. Allo scopo di massimizzare la variabilità genetica è meglio che le madri delle DPQ siano molte, ciascuna con poche figlie, anziché il contrario. Ad esempio, se le DPQ necessarie a garantire le fecondazioni richieste sono 36, è meglio che siano figlie di 12 madri diverse con 3 figlie ciascuna piuttosto che di 3 madri con 12 figlie ciascuna. È anche bene osservare che, se le DPQ devono sostenere la produzione di fuchi di un preciso tipo genetico, sarà necessario certificare che le colonie delle madri (le operaie) siano conformi a quel tipo genetico. [↑](#footnote-ref-1)